

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n.18 del 18.02.1999

COMUNE DI PALMAS ARBOREA  
Provincia di Oristano

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CANONE PER  
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO ED AREE PUBBLICHE. - ANNO 1999.**

**1. Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti**

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:

- a) £. 38.000 per la 1° categoria; € 19,63
- b) £. 34.000 per la 2° categoria; (riduzione del 10,53 %, rispetto alla 1°ctg.)

2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata sull'area o spazio concesso, la tariffa ordinaria di cui al comma 1, sempre con riferimento alla categoria cui appartiene la strada occupata, è maggiorata:

- a) del 10 %, per le occupazioni con chioschi e edicole e con altre strutture fisse al suolo per attività commerciali;
- b) del 10 % per le occupazioni per esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali;
- c) del 20 % per le occupazioni con "distese" permanenti;
- d) del 10 % per le occupazioni diverse da quelle precedenti, comportanti posa in opera di strutture fisse al suolo;
- e) del 10 % per le occupazioni di aree pubbliche, dal Comune destinate all'esercizio del commercio;
- f) del 5 % per le occupazioni con impianti pubblicitari.

3. La tariffa ordinaria di cui al comma 1 è ridotta:

- a) del 10 % per le occupazioni permanenti, realizzate nelle annualità successive a quella di istituzione del canone con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi;
- b) del 10 % per le occupazioni sottostanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende sopraindicate;

4. Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante agli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione (nella misura fissa di £ 50.000 annue, oltre le spese per il cartello).

5. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, se non diversamente disposto dal Comune, sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.



6. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

## **2. Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di:

- a) £ 800 per la 1° categoria;
- b) £ 750 per la 2° categoria (riduzione del 6,25 % rispetto alla 1° ctg.);

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera, di cui al comma 1, va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

- a) 1° fascia: dalle ore 7 alle ore 14 = 70% della tariffa giornaliera;
  - b) 2° fascia: dalle ore 0 alle ore 7 e dalle ore 14 alle ore 24 = 30% della tariffa giornaliera;
- e va applicata alle ore di effettiva occupazione sulla base del rapporto risultante tra la tariffa della fascia di appartenenza ed il numero delle ore della fascia medesima.

3. Alle tariffe di cui ai commi precedenti, ricorrendo l'uso dell'area occupata come indicato nell'articolo 24, commi 2 e 3, si applicano le rispettive maggiorazioni o riduzioni nelle percentuali stabilite nelle norme precitate.

4. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a £. 750 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

## **3. Tariffa del canone per particolari occupazioni**

1. Per l'occupazione temporanea di aree attrezzate adibite a mercati, ed a posteggi, la tariffa giornaliera è stabilita in £. 2.000 per metro quadrato, e si determinano due fasce orarie, di cui la prima dalle ore 6 alle ore 14 e la seconda dalle ore 0 alle ore 6 e dalle ore 14 alle 24, con attribuzione, alla prima fascia, del 70% della tariffa giornaliera e, alla seconda, del restante 30%. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando l'occupazione comunque "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore. Nel caso in cui l'occupazione sia iniziata in ora appartenente alla prima fascia e si protragga anche per non più di due ore della seconda fascia, si applica la tariffa della prima fascia. Se la durata dell'occupazione nella prima fascia è superiore a quella su indicata, oltre alla tariffa della prima fascia si applica anche quella della seconda, rapportata al numero delle ore di occupazione ricadenti nella fascia medesima.

## **4. Durata dell'occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all'allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero (ovvero: in misura proporzionale alla durata dell'occupazione nell'anno successivo a quello d'inizio).

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, in base a quanto disposto nell'articolo 25.

## AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

### 5. Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate negli articoli 24 e 25 precedenti, sono ridotte:

- a) Del 20 %, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- b) Del 20 %, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
- c) Del 20 %, per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, di cui all'articolo 4, comma 7;
- d) Del 20 %, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato, con esclusione di eventuali proroghe;
- e) Del 20 %, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- f) Del 20 %, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente ed esclusivamente il loro prodotto;
- g) Del 20 %, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
- h) Del 20 %, per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, nonché a persone fisiche con handicap.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### 6. Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 1° del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;

- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, sia le une che le altre, non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- l) le occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- n) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- o) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6 (situazioni di emergenza);
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile, tende;
- t) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.
- u) I passi carrai eccetto quelli di cui all'art.24, comma 4.

